

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2321)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 luglio 1967 (V. Stampato n. 4079)*

d'iniziativa dei deputati ALESSANDRINI, GALLI, CALVETTI e BONAITI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 luglio 1967*

**Nuova disciplina delle abitazioni
costruite a norma della legge 14 novembre 1961, n. 1288**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fermo restando l'articolo 6 dell'Accordo per l'istituzione di un centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, approvato con legge 1° agosto 1960, n. 906, gli alloggi costruiti ai sensi della legge 14 novembre 1961, n. 1288, dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, possono essere assegnati anche a coloro che abbiano titolo alla assegnazione di alloggi popolari costruiti col contributo dello Stato, con preferenza per i dipendenti dello Stato e di enti pubblici locali.